

AL SINDACO
ALLA SEGRETARIA COMUNALE
AL RESPONSABILE
DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA (PZ)

OGGETTO: riscontro Vs. nota prot. n. 7324 del 22/12/2020

Preso atto delle precisazioni formulate dalla SS.LL. con la nota in oggetto, è nostro onere contestarne la fondatezza, alla luce delle ragioni di seguito espresse e, nell'ordine:

1.

quanto al rinvio all'allegato A), «...*riferito all'elenco dei documenti da visionare ed estrarre e dei quali, con nota del Responsabile dell'ufficio tecnico è stato consentito l'accesso.*», nel ribadire che tanto il suddetto allegato quanto pure la menzionata nota di consenso del Responsabile dell'U.T.C. non sono stati comunicati né offerti in visione ai sottoscritti istanti, è ovvio che nessuna dichiarazione di ricevuta può essere rilasciata AL BUIO, ossia senza la preventiva visione degli atti di cui sia stata autorizzata l'acquisizione; sicché, non essendo chiaramente in discussione l'obbligo di attestare l'avvenuta consegna dei documenti che saranno effettivamente consegnati, tale attestazione sarà resa all'esito della conoscenza e dell'offerta dei medesimi documenti, com'è normale che avvenga.

2.

Circa, poi, l'affermazione secondo cui «*La funzione stringente dell'accesso è legata solo alla persona che accede che, in quanto tale, ha diritto a partecipare ed utilizzare per sé i documenti nelle forme previste dalla legge, ma non può metterli a disposizione di altre persone (non autorizzate o preventivamente conosciute) nella forma della diffusione non autorizzata di documenti pubblici.*», sia consentito osservare che tale interpretazione del diritto civico di accesso generalizzato disciplinato dal D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, succ. mm. ed ii., mal si concilia con il dato normativo che, per un verso, definisce la trasparenza «... **COME ACCESSIBILITÀ TOTALE DEI DATI E DOCUMENTI DETENUTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ALLO SCOPO DI TUTELARE I DIRITTI DEI CITTADINI, PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E FAVORIRE FORME DIFFUSE DI CONTROLLO SUL PERSEGUIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI E SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE**» (art. 1, comma 1°) ed, in piena coerenza con tale definizione, individua la funzione del diritto di accesso civico a dati e documenti «**NELLO SCOPO DI FAVORIRE FORME DIFFUSE DI CONTROLLO SUL PERSEGUIMENTO DELLE FUNZIONI**

ISTITUZIONALI E SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE E DI PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE AL DIBATTITO PUBBLICO, ... » e riconosce a chiunque il «... DIRITTO DI ACCEDERE AI DATI E AI DOCUMENTI DETENUTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ULTERIORI RISPETTO A QUELLI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL PRESENTE DECRETO, NEL RISPETTO DEI LIMITI RELATIVI ALLA TUTELA DI INTERESSI GIURIDICAMENTE RILEVANTI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 5-BIS.» (art. 5, comma 2°).

Il tenore letterale delle richiamate disposizioni sconfessa la ritenuta 'funzione stringente' dell'accesso disciplinato dal citato D. Lgs. 33/2013 ed espressamente inteso a «**favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche**» nonché <<**promuovere la partecipazione al dibattito pubblico**>>.

3.

Venendo ai limiti che la legge pone al diritto di accesso, giustamente da Voi richiamati, gli scriventi non possono che ribadire quanto da essi già espresso con la propria precedente nota del 27 novembre scorso, ossia che competete al soggetto Responsabile del trattamento, in seno a codesta Amministrazione destinataria della richiesta di accesso, valutare l'ammissibilità della stessa in base alla vigenti disposizioni di legge, in particolare relative alla salvaguardia dei dati personali, ed, in caso di risposta affermativa l'esercizio del diritto all'accesso non è e non può essere subordinato ad alcuna assunzione di impegno alla segretezza da parte del richiedente -non essendo tale impegno previsto da alcuna disposizione di legge ed, anzi, contrastando con le sopra richiamate finalità dell'accesso civico-.

In proposito, ribadendo di non avere letto il Regolamento Comunale e le policy in materia di privacy, in assenza di Vs. indicazione al riguardo e, salvo errori, non rinvenuti nella sezione 'Amministrazione Trasparente' del sito web istituzionale del Comune, è doveroso evidenziare che la valutazione da parte del Responsabile del trattamento non potrà prescindere dalle indicazioni operative dettate dalle Linee guida ai fini della esclusione e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2°, D. Lgs. 33/2013 adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1309 del 28/12/2016:

*«...con riferimento alle istanze di accesso generalizzato aventi a oggetto **dati e documenti relativi a (o contenenti) dati personali**, l'ente destinatario dell'istanza deve valutare, nel fornire riscontro motivato a richieste di accesso generalizzato, se la conoscenza **da parte di chiunque** del dato personale richiesto arreca (o possa arrecare) un **pregiudizio concreto** alla protezione dei dati personali, in conformità alla disciplina legislativa in materia. La ritenuta sussistenza di tale pregiudizio comporta il rigetto dell'istanza, a meno che non si consideri di poterla accogliere, oscurando i dati personali eventualmente presenti e le altre informazioni che possono consentire l'identificazione, anche indiretta, del soggetto interessato.»* (punto 8.1);

*«**Costituiscono oggetto di tutela (segreti commerciali)** le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, quelle relative all'organizzazione, quelle finanziarie, ossia il know-how aziendale, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni siano segrete, nel senso che non siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; abbiano valore economico in quanto segrete; siano sottoposte, da parte delle*

persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete; riguardino dati relativi a ricerche, prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di sostanze chimiche. » (punto 8.3)

Alla luce delle considerazioni che precedono, sia consentito osservare che, concesso l'accesso civico nel rispetto delle esclusioni e dei limiti tassativamente previsti dalla legge - costituenti per pacifica interpretazione eccezioni alla regola della trasparenza ed accessibilità, in quanto tali da interpretarsi restrittivamente (Linee Guida Anac, punto 2.1) - alcuna responsabilità potrà essere imputata alla P.A. per aver agito in ottemperanza di un dovere per legge a suo carico; di contro, evidenti sarebbero le responsabilità per il prolungarsi dell'ingiustificato ritardo nel provvedere a quanto dovuto.

Inoltre, è doveroso segnalare che nessun riscontro le SS.LL. hanno fornito alla formale richiesta di conoscere gli estremi della pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente - Sezione Amministrazione Trasparente- dei dati e dei documenti oggetto dell'istanza di accesso, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

Concludendo, gli scriventi, nel richiamare integralmente il contenuto della propria nota del 27.11.2020, ancora una volta rinnovano l'istanza di accesso civico generalizzato ai documenti puntualmente ed analiticamente indicati nella richiesta inoltrata in data 15.10.2020 e restano in attesa di sollecito doveroso riscontro, entro i termini di legge, mediante adozione di **PROVVEDIMENTO ESPRESSO E MOTIVATO.**

Distinti saluti.

Satriano di Lucania, li 3.1.2021

Per il Collettivo de Il Pietrafesano

ANTONIO SANTOPIETRO - AURELIO ZUROLI - ROCCO POSITINO

